

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

Immigrati. La falsa partenza del rimpatrio volontario

Accertamenti. Il vecchio redditometro al nodo delle deduzioni familiari

In edicola. La bussola per la manovra

L'Esperto risponde. Limiti più severi per l'antiriciclaggio

Domenica 12 Settembre 2010

www.ilssole24ore.com/norme

Cassazione. Una sentenza della Corte di legittimità eleva il prelievo per le operazioni destinate a ricostituire il patrimonio

Ricapitalizzare costerà di più

Imposta di registro se si usano i finanziamenti dei soci per le reintegrazioni

Angelo Busani
Ricapitalizzare una società costerà di più. Almeno quando lo si fa con fondi utilizzati come finanziamento dei soci. Secondo la Corte di cassazione è, infatti, soggetto all'aliquota del 3% di imposta di registro il finanziamento dei soci, intervenuto sulla base di un contratto verbale tra socio finanziatore e società finanziata, enunciato nel verbale assembleare nel quale venga deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento con la definitiva acquisizione delle somme versate come patrimonio netto della società. L'indicazione è arrivata dalla Cassazione con la sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010.

La sentenza è dirompente in quanto, nella situazione di endemica sottocapitalizzazione in cui da sempre si trova la grande maggioranza delle società italiane con capitale concentrato su una ristretta compagine di soci (con massiccio ricorso alla prassi del finanziamento soci), le operazioni di aumento di capitale o di ripianamento perdite avvengono frequentemente mediante rinuncia dei soci ai finanziamenti effettuati. Ma, nonostante la ricorrenza di queste operazioni, specialmente in un periodo di crisi come l'attuale, non si sbaglia se si afferma che, dalla prassi professionale, non emerge che il fisco abbia mai mostrato attivismo per queste operazioni. Quando la stessa sentenza

15585 si proclama in linea con i propri precedenti 17899/2005, 5946/2007 e 11756/2008, se è vero che la sentenza n. 11756 tratta di un finanziamento soci enunciato nell'ambito di un'operazione di trasformazione della società finanziata, le altre due pronunce non paiono in tema. La sentenza n. 17899 riguarda, infatti, una fidejussione enunciata nell'ambito di un contratto di garanzia e la n. 5946 una cessione immobiliare che una società effettuò per rimborsare "in natura" un finanziamento formalizzato per scambio di corrispondenza tra società e socio finanziatore. In quest'ultima sentenza, quindi, si trattava dell'enunciazione di un contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso (a causa della sua formazione mediante corrispondenza), mentre la sentenza n. 15585 ha come oggetto l'enunciazione di un contratto verbale.

La tassazione degli atti non registrati, enunciati in altri atti sottoposti a registrazione è disposta dalla legge di registro (articolo 22, Dpr 131/86) per evitare l'elusione. Peraltro, si tratta di una norma assai difficile da applicare poiché:
■ presupposto della tassazione è che l'atto "enunciato" e l'atto "enunciante" siano «posti in essere fra le stesse parti»: se è facile far riferimento al caso del contratto definitivo che enuncia un contratto preliminare, meno facile è capire cosa succede se l'atto enunciato è bilaterale (compravendita) e l'atto enunciante unilaterale (rinuncia a un credito o a una servitù) oppure, viceversa, l'atto unilaterale di concessione di pegno che enuncia un contratto di finanziamento);
■ la tassazione per enunciazione non si applica se «gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione».

Sotto quest'ultimo profilo, se si pone mente al finanziamento soci passato a capitale, non si è lontani dal vero se si pensa che, nella sostanza, l'effetto giuridico del contratto di finanziamento cessa proprio nel momento in cui il socio rinuncia alla restituzione alla somma versata alla società consentendone la capitalizzazione. Per quanto riguarda, invece, il primo punto, è difficile ipotizzare il concetto di "parte" con riferimento a un verbale di assemblea, in quanto di "parte" si parla propriamente solo in materia contrattuale: il verbale è un documento che "registra" gli eventi assembleari e che, quindi, non si presta a esprimere una "parte" da correlare alle "parti" dell'atto enunciato.

Probabilmente nella prassi professionale si assisterà a uno "spacchettamento" delle operazioni: vale a dire che, invece di avere in un unico contesto la "de-liberazione" di aumento di capitale (e di ripianamento perdite), la "sottoscrizione" dell'aumento e la "liberazione" della sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito rinveniente dal finanziamento effettuato a favore della società, si procederà con la sola deliberazione, lasciando le fasi di esecuzione dell'aumento al di fuori del verbale assembleare.



Conclusioni e problemi aperti

IL PRINCIPIO DELLA CORTE

In tema di imposta di registro, l'articolo 22, comma primo, del Dpr n. 131 del 1986 stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il

finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predefiniti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo. (Cassazione, sentenza 30 giugno 2010, n. 15585)

LE CRITICITÀ DELLA PRONUNCIA

La sentenza decide la tassazione per enunciazione di un contratto verbale. Peraltro, presupposto della tassazione per enunciazione è che l'atto "enunciante" (sottoposto a registrazione) e l'atto "enunciato" siano «posti in essere fra le stesse parti» (Dpr 131/86). Appare impervio il ragionamento per cui il verbale di un'assemblea e il contratto di finanziamento sarebbero atti «posti in essere fra

le stesse parti». La sentenza non considera la norma sull'enunciazione che dispone che la tassazione non si applica se «gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene le enunciazioni». È invece plausibile che nel passaggio da finanziamento a capitale, il contratto di finanziamento soci cessi i propri effetti

Caccia al rimedio. Ma c'è il rischio dei controlli

Operazioni spacchettate per evitare l'aumento

La sentenza n. 15585, nonostante le sue criticità, avrà un forte impatto sulla prassi professionale: nessuno vorrà correre il rischio che operazioni programmate senza alcun carico fiscale (quali aumenti di capitale sociale e coperture di perdite) si rivelino poi gravate da tassazione proporzionale. Altro capitolo sarà quello della difesa contro possibili pretese degli Uffici per deliberazioni già prima d'ora assunte e registrate con l'applicazione, in sede di tassazione principale, dell'imposta di registro in misura fissa, in ossequio a un solido orientamento seguito da moltissimi anni senza che gli uffici abbiano mai avuto nulla da ridire.

Probabilmente nella prassi professionale si assisterà a uno "spacchettamento" delle operazioni: vale a dire che, invece di avere in un unico contesto la "de-liberazione" di aumento di capitale (e di ripianamento perdite), la "sottoscrizione" dell'aumento e la "liberazione" della sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito rinveniente dal finanziamento effettuato a favore della società, si procederà con la sola deliberazione, lasciando le fasi di esecuzione dell'aumento al di fuori del verbale assembleare.

zioni: vale a dire che, invece di avere in un unico contesto la "de-liberazione" di aumento di capitale (e di ripianamento perdite), la "sottoscrizione" dell'aumento e la "liberazione" della sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito rinveniente dal finanziamento effettuato a favore della società, si procederà con la sola deliberazione, lasciando le fasi di esecuzione dell'aumento al di fuori del verbale assembleare.

I PIÙ LETTI
www.ilssole24ore.com/norme

- 1] Il codice per chi lavora nella Pa
- 2] Case fantasma: ultima chiamata
- 3] Riscossione diretta nei comuni
- 4] Incentivi in arrivo per le imprese

pena prima dell'assemblea e al successivo immediato uso di queste somme per l'operazione sul capitale: ma, a parte che in situazioni di tensione finanziaria, la società potrebbe non disporre della cassa sufficiente, questa operazione è difficile che non venga considerata come strumentale al solo fine di evitare l'imposizione.

Piuttosto, la prassi potrebbe determinarsi a contabilizzare i versamenti dei soci non più come "finanziamenti" ma come conferimenti "in conto capitale" (oppure "a fondo perduto", "in conto aumento capitale", "in conto copertura future perdite", o altre voci simili) e, cioè, a valere sul patrimonio netto. Per ipotizzare questo scenario occorre pensare a un cambiamento di cultura imprenditoriale: i versamenti in conto finanziamento sono effettuati mirando alla loro restituzione, quelli nel patrimonio netto sono finalizzati a una quasi irreversibile destinazione a favore della società.

A.Bu.

FISCO E COSTITUZIONE

Parità delle armi nelle procedure di riscossione

di Enrico De Mita

La sospensione dell'esecuzione esattoriale può essere accordata dal giudice dell'esecuzione solo quando ricorrano gravi motivi e sia il pericolo di un grave e irreparabile danno; restano, comunque, escluse le opposizioni regolate dagli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, cioè quelle forme di opposizione che si riferiscono, rispettivamente, all'esistenza sostanziale o formale del titolo esecutivo, ovvero alla regolarità degli atti esecutivi.

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale degli articoli 60 e 57 del Dpr 602/73, come sostituiti dal decreto legislativo 46/99, in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, per violazione della parità di trattamento e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (articoli 3 e 24 della Costituzione). Viene, quindi, sollevata la questione di incostituzionalità dell'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito e la conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo in base all'articolo 60 del Dpr 602/73, pur in presenza di danno grave e irreparabile e di gravi motivi (ordinanza 30 settembre 2009 - "Gazzetta Ufficiale", I Serie Speciale, n. 17 del 28 aprile 2010).

Come ricorda lo stesso giudice remittente, anche di recente la Corte è stata investita più volte della questione; ma le rimissioni sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza o mancata esposizione del fatto (ordinanze n. 93/2009 e n. 55/2007).

Questa ordinanza interessa il piano teorico generale perché rifiuta l'affermazione della legittimità *tout court* del trattamento differenziato dell'esecuzione esattoriale rispetto all'ordinario processo esecutivo, evidenziando il problema della giustificazione di un privilegio dell'esecutante che appare in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti.

Gli atti della riscossione sono titoli per l'esecuzione forzata. Tale esecuzione si differenzia da quella comune per l'assenza di alcune "opposizioni" previste dal codice di procedura civile (articoli 615 e 617), assenza preordinata a rendere l'esecuzione

più rapida e che è stata ritenuta costituzionale dalla Corte per la particolarità del rapporto che si stabilisce tra Stato creditore e contribuente, data l'importanza dell'interesse tutelato, che è quello di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato nel rispetto del principio di esecutorietà dell'atto amministrativo (Corte costituzionale, sentenza n. 87/1962).

La stessa valutazione era alla base della regola secondo la quale l'impugnazione dell'atto della riscossione non ne sospendeva l'efficacia, nel senso che la sospensione non poteva essere disposta dal giudice, ma solo dalla stessa amministrazione (Intendente legislativo 46/99, in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale, per violazione della parità di trattamento e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (articoli 3 e 24 della Costituzione). Viene, quindi, sollevata la questione di incostituzionalità dell'inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito e la conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo in base all'articolo 60 del Dpr 602/73, pur in presenza di danno grave e irreparabile e di gravi motivi (ordinanza 30 settembre 2009 - "Gazzetta Ufficiale", I Serie Speciale, n. 17 del 28 aprile 2010).

IL QUADRO

Necessario aggiornare le regole per garantire equilibrio fra il fisco e i contribuenti

creto legislativo n. 546/1992).

Alla luce della questione di costituzionalità sollevata, sembra necessario ridiscutere e aggiornare molte regole della riscossione in coerenza al principio di parità di trattamento e al diritto di azione e difesa dell'esecutato. Ad avviso del giudice remittente, in fondo, le previsioni di inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione introducono un'ingiustificabile e irragionevole privilegio a favore del concessionario per le entrate tributarie, che non può essere compensata, in presenza di danno grave e irreparabile, dalla previsione, in base all'articolo 59 del Dpr 602/73, di una successiva azione di risarcimento del danno. Assai di recente, del resto, lo stesso legislatore, anticipato da una sentenza apprezzabile della Corte costituzionale (n. 281 del 23 luglio 2010), è tornato sui suoi passi e, in sede di conversione del decreto legge 78/2010, con la legge 122/2010, ha soppresso la previsione di una sospensione a tempo determinato (150 giorni) nel processo tributario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviluppo economico. In Gazzetta Ufficiale l'ultimo bando per gli incentivi

Aiuti per il Sud: corsa in dicembre

Amedeo Sacrestano

Quello del 2010 sarà un fine anno molto impegnativo per imprese e consulenti interessati ai 500 milioni di euro per investimenti produttivi nel Mezzogiorno, messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico con tre appositi bandi (si veda Il Sole 24 Ore del 9 e del 10 settembre). Nella prima decade di dicembre prossimo, infatti, si apriranno (in giorni diversi, come indicato dalla scheda a fianco) le gare telematiche per la richiesta degli incentivi (contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato). Una competizione che si giocherà, molto probabilmente, anche stavolta prevalentemente sulla rapidità dell'invio

delle domande.
La formula del cd "click day" - tanto utilizzata, negli ultimi anni, per attribuire diverse tipologie di benefici fiscali - verrà, dunque, per la prima volta utilizzata (in ambito nazionale) anche per l'assegnazione di denaro cash. Una procedura telematica - presumibilmente simile a quella impiegata dall'agenzia delle Entrate per i crediti d'imposta - verrà messa a disposizione sul sito web del Dicastero di via Veneto prima del 9 e del 10 dicembre 2010 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei tre decreti). Da quelle date sarà possibile iniziare a inviare le istanze che, però, potranno essere accolte - recita la norma - esclusivamente nei limiti delle

disponibilità finanziarie. Ciò significa che il ministero - verificato l'esaurimento dei fondi disponibili - non darà immediata notizia, fermando la competizione.
Al momento, però, non sono noti altri dettagli specifici della procedura, poiché i tre Dm evidenziano solo che il soggetto gestore (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e, preliminarmente, per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto. Probabilmente, tale attività di verifica avverrà in tempo reale, consentendo al ministero di dichiara-

re prontamente (presumibilmente, al termine della giornata, trattandosi di procedura "a sportello") lo stop agli invii. Si tratta, in questa prima fase, di operare una mera disamina formale delle domande, accertando il progressivo esaurimento dei fondi per le richieste ammissibili accolte.
L'analisi "nel merito" delle proposte avverrà solo successivamente, attraverso un lavoro congiunto tra il soggetto gestore e il ministero.
Quest'ultimo verificherà la rispondenza del programma d'investimento alle finalità dei singoli decreti (avvalendosi, a tal fine, di uno o tre esperti esterni, scelti tra quelli iscritti all'albo di cui al Dm 7 aprile 2006). Al primo, inve-

Le prime istruzioni



Sul Sole 24 Ore di venerdì 10 settembre le «Istruzioni» per ottenere i finanziamenti agevolati e i contributi a fondo perduto erogati a favore delle aziende presenti in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e che investono nell'innovazione, nella ricerca e nelle nuove energie, e la tabella di marcia per la valutazione delle domande

ce, farà carico l'onere di verifica: a) la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente; b) la validità tecnica del programma, con particolare riguardo ad alcuni specifici aspetti indicati dai singoli decreti; c) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione; d) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle stesse che alla soglia minima e massima ammissibile; e) la determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dalla norma. Le istruttorie del soggetto gestore dovranno concludersi entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle domande e, nei successivi 30 giorni, il ministero adotta - e trasmette all'impresa interessata - il decreto di concessione delle agevolazioni. A maggio, quindi, dovrebbero essere noti i nomi degli assegnatari.

Gli interventi e il calendario

- Innovazione**
■ Decreto del Mse su «Programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale» pubblicato sulla Gu n. 211 del 9 settembre 2010
■ Primo giorno utile per presentare la domanda: 8 dicembre 2010 (essendo festivo si presenteranno dal 9 dicembre). Ultimo giorno utile 7 aprile 2011
■ Risorse disponibili: 100 milioni di euro
- Energia**
■ Decreto del Mse su «Programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia

- rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia», Gu n. 212 del 10 settembre 2010
■ Primo giorno utile per presentare la domanda: 9 dicembre 2010. Ultimo giorno utile: 8 aprile 2011
■ Risorse disponibili: 300 milioni di euro
- Ricerca & sviluppo**
■ Decreto del Mse per «Programmi di investimento finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificanti di ricerca e sviluppo sperimentale» in Gu n. 213 del 11 settembre 2010
■ Primo giorno utile per presentare la domanda: 10 dicembre 2010. Ultimo giorno utile: 9 aprile 2011
■ Risorse disponibili: 100 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA